

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 2649/2026 R.G. con decreto n. 1401 del 2026, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 2649/2026

### **2. Nome del ricorrente:**

ANGELO RALLO (C.F. RLLNGL98T06E974F), nato a Marsala il 6 dicembre 1998 e residente in Marsala (TP), contrada Bosco n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Piraino, C.F. PRNVNT80H41H501E PEC: [valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org](mailto:valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69, elegge domicilio

- ricorrente -

### **2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

-**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

-**Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

-**Formez PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- resistenti -

### **3. Sunto dei motivi di ricorso:**

Con il ricorso il sottoscritto difensore chiede l'annullamento, previa sospensione della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori e

della graduatoria di merito e dell'esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti – Codice 02, bandito dal Ministero della Giustizia, presentando domanda in data 31 luglio 2025. Il concorso, caratterizzato da un numero particolarmente elevato di candidati e da una procedura articolata in molteplici sessioni di esame, ha visto la partecipazione del ricorrente nella piena osservanza dei termini e delle modalità previste dal bando.

In data 24 ottobre 2025 il ricorrente ha sostenuto la prova scritta (busta n. 12), conseguendo il punteggio di 22/30. La prova, svoltasi mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla, ha richiesto al candidato di rispondere a una serie di domande relative alle materie indicate nel bando concorsuale, con attribuzione di 0,75 per ogni risposta corretta e – 0,25 per le risposte errate.

Con riferimento al quesito n. 32 della propria scheda, il ricorrente aveva indicato una risposta che, per le ragioni di seguito esposte e ampiamente argomentate, deve ritenersi corretta sotto il profilo giuridico, tecnico e sostanziale, e che l'Amministrazione ha invece erroneamente valutato come errata, sottraendo illegittimamente un punto al ricorrente. Tale errore di valutazione ha determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello effettivamente meritato, con conseguente pregiudizio alla posizione del ricorrente nella graduatoria finale.

in particolare il quesito in questione testualmente riferisce, corsivo aggiunto: **“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessuna delta è alpha”**. **In base alle precedenti affermazioni, quali delle seguenti NON è necessariamente vera’** – tutti i beta potrebbero essere delta. – tutti i gamma potrebbero essere delta – tutti gli alpha potrebbero essere delta”

il ricorrente ha indicato quale risposta corretta, quella effettivamente corretta ovvero la seconda “ tutti i gamma potrebbero essere delta”, ciò nonostante la resistente ha considerato la risposta errata, considerando quale corretta” tutti i beta potrebbero essere delta”;

La correttezza della risposta fornita dal ricorrente trova conferma nella sentenza del TAR Lazio, Sez. IV Ter, n. 398 del 12 gennaio 2026, e nella sentenza n. 1283 del 22 gennaio 2026, da intendersi quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. D), c.p.c. . Il Tar del Lazio, infatti, nella sentenza n. 1283 del 22 gennaio 2026, afferma: “ - quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall'Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall'odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “ non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti i beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta per cui ben possono i gamma essere delta (...)”;

ed ancora la sentenza 398 del 12 gennaio 2026, Tar Lazio sez Quarta ter: “Ritenuto, che, pur a fronte dell'erroneità del quesito 22, la censura rivolta nei suoi confronti, per come è stata formulata, sia comunque infondata, atteso che in ricorso si assume il suo carattere ambiguo – da qui la mancata risposta – sostenendosi tuttavia che tale carattere deriverebbe dalla correttezza delle prime due risposte alternative indicate, che avrebbe generato confusione, inducendo la ricorrente (la quale evidentemente nel corso della prova non poteva conoscere la risposta individuata come esatta dall'Amministrazione) appunto a non rispondere, mentre è esatta solo la seconda risposta – pur non essendo quella individuata come tale dall'Amministrazione “

alla luce di ciò è innegabile che nel caso de quo, il ricorrente abbia indicato la risposta corretta (ovvero “tutti i gamma potrebbero essere delta”), come emerge dall'elaborato concorsuale allegato al presente

atto e che, pertanto, l'Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito al ricorrente, elidendo la penalità comminata ed attribuendo il punteggio dovuto;

**Il provvedimento assunto dall'Amministrazione è stato impugnato, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:**

I) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e contraddittorietà dell'azione amministrativa; erroneità della valutazione del quesito n. 32 e illegittima mancata attribuzione del punto al Ricorrente, nonostante la correttezza della risposta fornita**

II) **Violazione dei principi di uniformità e coerenza dell'azione amministrativa; mancata estensione degli effetti conformativi di pronunce giurisdizionali su identico quesito; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento tra candidati in situazione identica.**

III) **Violazione degli artt. 1, 3 e 16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; violazione del D.P.R. n. 82/2023; illegittima esclusione del Ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per riserva; violazione dell'art. 8 del bando di concorso in materia di preferenze e precedenza.**

IV) **Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della tutela cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.; presupposti per l'adozione di decreto cautelare monocratico inaudita altera parte.**

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti coloro che sono stati inseriti nella graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n.2649/2026 R.G. con decreto n. 1401 del 2026, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

E' opportuno fare presente che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

**5. Testo integrale del ricorso introduttivo;**

**6. Decreto 1401/2026 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 49 c.p.a.**

**7. atti impugnati**

